La prova informatica nel

processo civile

Piano di offerta formativa 2019 della Commissione informatica Incontro del 10 luglio 2019 Relatori avv.ti Andrea Ricuperati e Giuseppe Vitrani UN "FALSO AMICO" DEI PROCESSI TELEMATICI

IL DOCUMENTO INFORMATICO

I PARAMETRI NORMATIVI DI RIFERIMENTO NEL PCT:

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) REGOLAMENTO UE N. 910/2014 (EIDAS) D.M. GIUSTIZIA N. 44/2011

LA DEFINIZIONE (art. 1, comma 1, lett. p, d.lgs. 7.3.2005, n. 82 [CAD]):

IL DOCUMENTO ELETTRONICO CHE CONTIENE LA RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA DI ATTI, FATTI O DATI GIURIDICAMENTE RILEVANTI * Ai fini dell'inclusione nella categoria, rileva il contenente e non il contenuto

ANCHE UN FILE VUOTO E' "DOCUMENTO INFORMATICO"

NON TUTTI I DOCUMENTI INFORMATICI SONO DOCUMENTI PROBATORI...

...E NON TUTTI I DOCUMENTI PROBATORI SONO DOCUMENTI INFORMATICI

LA FORMA DEGLI ALLEGATI AGLI ATTI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

- * A) le produzioni <u>analogiche o fisiche introduttive</u> (per gli allegati versati in causa dalla parte che si costituisca con modalità tradizionali)
- * B) le produzioni <u>telematiche tipiche</u> (nei formati ammessi dall'art. 13 del provv. d.g.s.i.a. 16.4.2014: pdf, txt, rtf, jpg, gif, tiff, xml, eml e msg, oltre a determinati formati compressi)
- * C) le produzioni <u>telematiche atipiche</u> (nei formati non ammessi dalle specifiche tecniche)
- » D) le produzioni <u>analogiche o fisiche</u> <u>endoprocessual</u>i

PRODUZIONI TELEMATICHE ATIPICHE ED ANALOGICHE ENDOPROCESSUALI

- Debbono essere autorizzate previamente o successivamente – dal giudice ?
 - Art. 14 d.m. n. 44/2011
 - Art. 16-bis, comma 8, d.l. n. 179/2012 (conv. dalla
 l. n. 221/2012)

* LA VALENZA PROBATORIA DELLA PRODUZIONE TELEMATICA

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

- A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica
- * (art. 46 regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 eIDAS).

ANCHE SE

- Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma
- (art. 2, comma terzo, reg. elDAS)

PER CUI, AD ESEMPIO

- Il documento informatico è una scrittura privata con l'efficacia prevista dall'art. 2702 cod. civ. solo "quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore"
- (art. 20, comma 1-bis, CAD)

E, INOLTRE

Se confezionati in forma di documento informatico:

- * gli atti enunciati sub numeri da 1 a 12 dell'art. 1350 c.c. sono <u>nulli</u> ove sprovvisti di firma elettronica qualificata o digitale
- * Gli atti di cui al numero 13 dell'art. 1350 c.c. sono nulli ove privi di uno dei requisiti contemplati dall'art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 82/2005

(art. 21, comma 2-bis, CAD)

NEGLI ALTRI CASI

- L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e la sua efficacia probatoria sono <u>liberamente</u> valutabili dal giudice "in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità"
- × (art. 20, comma 1-bis, CAD)

DEL RESTO

- alla firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova [...] per il solo motivo della sua forma elettronica
- * (art. 25, comma 1, reg. eIDAS)

N.B.: LE FIRME DIGITALI NON DURANO PER SEMPRE!

Sono infatti associate a certificati che hanno una scadenza

* È dunque importante <u>conservare</u> a norma – in ossequio alle regole di cui al d.p.c.m. 3.12.2013 (e poi alle emanande linee-guida) – i documenti informatici firmati

LE NORME DA CONSIDERARE

- * ART. 24, COMMA 4-BIS, CAD: L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato.
- * ART. 2, COMMA 6, CAD: Le disposizioni del presente Codice si applicano [altresi'] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

QUINDI.....



E DUNQUE....

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria

(ART. 20, COMMA 1-TER, CAD)

Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma

(ART. 32, COMMA 1, CAD)



Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida

(ART. 43 CAD)

CASS. 11 FEBBRAIO 2019, N. 3912

Il valore della prova legale del supporto informatico è subordinato al rispetto delle regole tecniche di produzione e conservazione dello stesso; in difetto del rispetto di queste, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta ed il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio.



QUINDI...

E' IMPORTANTE
PENSARE ALLA
GESTIONE DEI
DOCUMENTI
DIGITALI E ALLA
LORO
ARCHIVIAZIONE

IL MESSAGGIO *E-MAIL* E' UN DOCUMENTO INFORMATICO AVENTE UNA FIRMA ELETTRONICA

- * in quanto riferibile ad un account univoco tramite l'associazione di username e password
- * tuttavia, se non è una PEC, non si tratta di scrittura privata ed occorre offrire elementi idonei a dimostrarne la genuinità (ad esempio per ottenere un decreto ingiuntivo: cfr. Trib. Milano nn. 14716/2016 e 11402/2016)

MA E' SEMPRE LIBERA LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO PRIVO DI FIRMA DIGITALE (OD EQUIPOLLENTI) ?

* Le riproduzioni fotografiche, <u>informatiche</u> o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano <u>piena prova</u> dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte <u>non ne disconosce</u> la conformità ai fatti o alle cose medesime.

(art. 2712 cod. civ.)

IL REGIME DELLA VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA INFORMATICA

- In presenza di firma elettronica avanzata o idonea identificazione informatica dell'autore, il suo disconoscimento accolla in capo a chi vuol valersi processualmente della scrittura l'onere di dimostrarne la paternità
- In presenza di firma elettronica qualificata o digitale, <u>l'onere della prova è invertito</u>, chi disconosce dovendo vincere la presunzione di riconducibilità a sé del dispositivo di firma, ex art. 20, comma 1-ter, CAD (per una fattispecie in materia, v. Trib. Roma n. 1127/2017)
- L'esperibilità della verificazione presuppone sempre l'esistenza dell'originale (o del duplicato, se informatico) del documento (Cass. n. 1831/2000)

LE COPIE INFORMATICHE ED IL DISCONOSCIMENTO DELLA CONFORMITA' AL RISPETTIVO ORIGINALE

LA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

- <u>semplice</u>: ha il <u>medesimo contenuto ma forma</u> <u>diversa</u> rispetto all'originale
- per immagine: ha gli stessi forma e contenuto dell'originale

(art. 1, comma 1, lettere i-bis e i-ter, CAD)

LA COPIA INFORMATICA DI UN DOCUMENTO ANALOGICO EQUIVALE ALL'ORIGINALE SE:

- spedita o rilasciata da un pubblico depositario od ufficiale con apposizione di firma digitale o firma elettronica qualificata
- * attestata conforme con dichiarazione asseverata e firmata digitalmente a norma dell'art. 4 d.p.c.m. 13.11.2014 da un notaio od altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
- * trattandosi di copia per immagine formata nel rispetto delle regole tecniche, non viene espressamente disconosciuta

(artt. 22 e 71 CAD [<u>ultrattività delle regole tecniche attuali</u> <u>fino ad avvenuta approvazione delle nuove linee guida</u>: cfr. art. 65, comma 10, d.lgs. n. 217/2017)

LA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

- * ha il <u>medesimo contenuto ma una diversa</u> <u>sequenza di valori binari</u> rispetto all'originale
- quando anche la <u>sequenza di bit</u> è <u>identica</u> all'originale, costituisce un <u>duplicato</u> informatico

(art. 1, comma 1, lettere i-quater e i-quinquies, CAD)

LA COPIA INFORMATICA DI UN DOCUMENTO INFORMATICO EQUIVALE ALL'ORIGINALE SE...

- * è prodotta secondo le regole tecniche (e, in futuro, le linee-guida) di cui all'art. 71 CAD
- * è attestata conforme da un pubblico ufficiale autorizzato, con le modalità di cui all'art. 6 d.p.c.m. 13.11.2014 oppure
- non è espressamente disconosciuta (art. 23-bis, comma 2, CAD)

IL DUPLICATO INFORMATICO DI UN DOCUMENTO INFORMATICO EQUIVALE ALL'ORIGINALE SE...

* è prodotto secondo le regole tecniche (e, in futuro, le linee-guida) di cui all'art. 71 CAD (v. art. 5 d.p.c.m. 13.11.2014)

(art. 23-bis, comma 1, CAD)

E LA COPIA ANALOGICA DI UN DOCUMENTO INFORMATICO?

- non è definita dal CAD
- equivale all'originale se:
 - + la sua conformità in tutte le componenti è attestata da un pubblico ufficiale
 - oppure
 - + la sua conformità non è espressamente disconosciuta

(art. 23 CAD)

LA DATA CERTA DEI DOCUMENTI INFORMATICI (IN ATTESA DELLE LINEE-GUIDA)

- Il concetto di riferimento temporale opponibile ai terzi (art. 41 d.p.c.m. 22.2.2013)
 - + attraverso la marcatura temporale
 - + attraverso la procedura di conservazione ex d.p.c.m. 3.12.2013
 - + attraverso l'uso della posta elettronica certificata (art. 48, terzo comma, CAD)
 - La probatio (quasi) diabolica del terzo controinteressato, in punto asserita violazione delle regole tecniche da parte del certificatore della marca temporale (Cass. n. 12939/2017)

I MODI DEL DISCONOSCIMENTO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

È inefficace se non chiaro, preciso e circostanziato (anche se non occorrono formule sacramentali)

I TEMPI DEL DISCONOSCIMENTO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

È tardivo se non avviene nella prima memoria o udienza successiva alla produzione del documento

GLI EFFETTI DEL DISCONOSCIMENTO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

vove abbia ad oggetto la firma elettronica, il documento non vale come scrittura privata

MA

★ la rappresentazione ivi contenuta potrebbe essere provata per via testimoniale o presuntiva (fermi i limiti di legge: artt. 2721 e ss. cod. civ.)

(Cass. n. 9884/2005)

GLI EFFETTI DEL DISCONOSCIMENTO DEL DOCUMENTO INFORMATICO (SEGUE)

vove abbia ad oggetto la conformità, occorre produrre l'originale od il duplicato del documento (deposito tempestivo pure in appello, secondo Cass. n. 1366/2016)

MA

* anche ove manchi l'originale/duplicato, la rappresentazione contenuta nella copia disconosciuta potrebbe essere provata per via testimoniale o presuntiva (fermi i limiti di legge: artt. 2721 e ss. cod. civ.)

LE ECCEZIONI SOLLEVABILI IN CASO DI IRRITUALE PRODUZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO

- Se è stata offerta sia pur telematicamente la sola stampa di un messaggio di posta elettronica (o la schermata raffigurante sms/whatsapp/pagina web)
 - + difettano i dati informatici relativi alla paternità, provenienza e collocazione cronologica di quanto allegato, nonché (in punto e-mail) all'invio e/o ricezione
 - + potrebbe mancare la stessa natura documentale della prova
 - + non è esperibile nemmeno una consulenza tecnica sulla genuinità dell'allegazione probatoria

(v. Cass. n. 2912/2004)

PERTANTO

SE NON SI DISPONE DELL'ORIGINALE, DUPLICATO O COPIA INFORMATICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO...

...APPARE BASILARE ACCOMPAGNARE LA PRODUZIONE CON LA FORMULAZIONE DI CAPITOLI DI PROVA ORALE IDONEI A TRARRE CONFERMA DI QUANTO RAPPRESENTATO NELLA "STAMPATA"

La suesposta presentazione contiene **opinioni personali** e non può in alcun modo essere considerata prestazione di consulenza od opera professionale.

Licenza Creative Commons

(www.creativecommons.org)

(i)

Condivisibile allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)



https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/